



Padova, 19.02.2021

Oggetto: I nuovi crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali.

La legge di bilancio 2021 ha prorogato, con significative modifiche, la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, per **l'anno 2021**, la misura del credito imposta, espressa come percentuale sul costo del bene, è la seguente:

- beni materiali e immateriali nuovi “ordinari”: **10%**;
- beni materiali nuovi “industria 4.0” di cui alla tabella A finanziaria 2017: **50%**;
- beni immateriali nuovi “industria 4.0” di cui alla tabella B finanziaria 2017: **20%**.

La disciplina che regola la modalità di fruizione del credito di imposta è molto articolata.

Ricorderemo pertanto in questa sede solamente i principali adempimenti richiesti.

Adempimenti richiesti

Per tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture/documenti devono riportare l'esplicito riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020”.

Esclusivamente con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “industria 4.0” di cui alle predette tabelle A e B è richiesta:

- apposita **comunicazione al MISE**, secondo modalità da stabilirsi con decreto dello stesso MISE;

- per i beni di costo unitario superiore ad € 300.000,00 predisposizione di una **perizia asseverata** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- per i beni di costo unitario pari o inferiore ad € 300.000,00, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione sostitutiva** resa dal legale rappresentante (con data certa).

Qualora il bene agevolato sia **ceduto a titolo oneroso** entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito di imposta è ridotto in misura corrispondente.

A disposizione per eventuali chiarimenti.